

Via PEC

Milano, 20 giugno 2024
Prot. Ns. Rif. 110_24sic_wn

Spett.le
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 1 – Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali
PEC: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

e p.c
Spett.le
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA PER LE AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI
SEDE

Spett.le
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
PEC: dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it

Spett.le
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
PEC: VA@pec.mase.gov.it

OGGETTO: [ID: 7488] istanza per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto riguardante la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "La Montagnola" da realizzarsi nei Comuni di Piana degli Albanesi (PA) e Monreale (PA) con potenza di 42 MW e relative opere di connessione alla rete.

Parere n. 24/2024 del 31 gennaio 2024 espresso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali della Regione Sicilia

Controdeduzioni

Spett.le Amministrazione,
la scrivente Società EDPR Sicilia Wind S.r.l. (la “**Società**”), con sede legale in Milano, via R. Lepetit 8/10, in persona del procuratore speciale Domenico Marinelli, con la presente,

facendo seguito al parere n. 24 del 31 gennaio 2024 espresso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali della Regione Sicilia, significa quanto segue.

I. Premessa: sul procedimento autorizzativo avviato dalla Società

La Società è titolare di un progetto riguardante la realizzazione di un impianto eolico denominato “La Montagnola” costituito da n. 6 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 42 MW da realizzarsi nei Comuni di Piana degli Albanesi (PA) e Monreale (PA) con potenza di 42 MW e relative opere di connessione alla rete (“**Impianto**”).

In data 6 ottobre 2021 la Società presentava al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“**MASE**”) l’istanza per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 152/2006 relativa alla realizzazione dell’Impianto (“**Istanza di VIA**”).

Con precedente nota prot. 078_21_sic_wn del 30 settembre 2021 la Società presentava alla Regione Siciliana, Dipartimento Regionale dell’Energia l’istanza finalizzata al rilascio di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003

In data 22 febbraio 2023, con nota prot. 0025413 il MASE comunicava alla Società la pubblicazione e la **procedibilità dell’Istanza di VIA.**

Successivamente, a distanza di ben 6 mesi, in data 25 settembre 2023 il MASE pubblicava sul relativo portale VIA-VAS l’avviso al pubblico teso a recepire le (eventuali) osservazioni da parte del pubblico.

L’iter autorizzativo riguardante la valutazione del progetto della Società è ad oggi pendente al MASE.

Senonché, del tutto inaspettatamente la Regione Siciliana, Assessorato Territorio ed Ambiente, Dipartimento Regionale dell’Ambiente, Servizio 1 – Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali, trasmetteva alla Società il parere negativo n. 24/2024 del 31 gennaio 2024 espresso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali della Regione Sicilia (“**Parere Negativo della CTS**”).

Il Parere Negativo della CTS non è condivisibile e presenta numerosi vizi procedurali e vizi di legittimità e non merita di essere valutato.

II. Premessa: sul difetto di competenza

Preliminarmente si rileva che il Parere Negativo della CTS è illegittimo per difetto di competenza della Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali della Regione Siciliana e non merita di essere valutato.

Il D.Lgs 152/2006 all’articolo 7-bis prevede quanto segue:

2. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II-bis alla parte seconda del presente decreto.

2-bis. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

In particolare, l'articolo 7 bis del D.Lgs 152/2006 demanda alla competenza statale gli "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW" tra cui quello della Società.

Il D.Lgs 152/2006 prevede una "corsia preferenziale" per l'espletamento della procedura di VIA relativa a progetti di competenza nazionale e di rilevante interesse pubblico. Nello specifico, l'art. 8 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.:

- ha stabilito un ordine di priorità non meramente cronologico nella trattazione dei procedimenti di competenza nazionale, accordando precedenza, peraltro (i) ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro; (ii) con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati dall'allegato I -bis alla parte seconda (inclusi gli impianti eolici) hanno priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti (art. 8, comma 1);
- ha assegnato **l'istruttoria tecnica** relativa ai progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis (ivi inclusi gli impianti eolici) **alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del MASE**, composta da soggetti ad elevata competenza e destinati a svolgere l'attività (salvo eccezioni) a tempo pieno.

Dalle previsioni legislative sopra descritte pertanto la competenza circa la valutazione di progetti eolici di potenza superiore a 30 MW è assegnata alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del MASE e non Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali della Regione Siciliana la quale non ha alcun tipo di competenza nel merito.

Ne deriva pertanto che il Parere Negativo della CTS non è meritevole di valutazione in quanto adottato in assoluto difetto di competenza.

III. Sull'infondatezza nel merito del Parere Negativo della CTS

1. Aree a valenza floristica - 6220*

Il Parere Negativo della CTS riporta che "a pagina 205 dell'elaborato Studio Impatto Ambientale EL-215 "Alcune porzioni del cavidotto ricadono in aree di interferenza diretta su area ad alta e molto alta valenza ecologica ed in particolare Aree a valenza floristica - 6220* (Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea)" e che "dalla documentazione disponibile non si evince l'incidenza quali-quantitativa sito specifica e complessiva sull'habitat prioritario 6220*"; "oltre alle porzioni di cavidotto, l'aerogeneratore A7 ricade in area di interferenza diretta su area ad alta e molto alta valenza ecologica ed in particolare Aree a valenza floristica - 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea (habitat prioritario)".

Riguardo alla presenza rilevata dagli elaborati SITR Sicilia e segnalata negli elaborati di progetto di talune aree indicate come 6220* "habitat prioritario" che generalmente rientrano tra le aree ad alta e molto alta valenza ecologica, le interferenze, come evidenziato, riguardano **soltanto brevi tratti di cavidotto**.

Nell'elaborato denominato "SIA 06.3 - Analisi delle interferenze sulle aree a qualità ambientale" alla scala rappresentativa 1:5.000 con dettagli alla scala 1:2.000 si evidenziano puntualmente dette interferenze e, come risulta evidente, queste riguardano interventi su strade sterrate o asfaltate già esistenti che, per loro natura, non presentano alcuna valenza naturalistica. Infatti, il percorso dei cavidotti in prossimità a dette aree sarà da interrare con scavi a sezione obbligata su strade già esistenti o per mezzo di T.O.C. (scavo in sub alveo) per le parti in attraversamento di alvei fluviali. Si esclude pertanto interferenza diretta con alcuna area a valenza floristica.

Quanto riferito in sintesi è esplicitato con maggior dettaglio negli elaborati a corredo del progetto. In particolare, si rimanda alla "Relazione Floro-faunistica" a pag. 18 e pag. 34.

In particolare, a pagina 34 si analizza con attenzione la tipologia di specie potenzialmente presenti nel percorso del cavidotto da interrare mettendo in evidenza quelle presenti e dettando le informazioni tecniche riguardanti le opere di mitigazione e compensazione sia per gli interventi in prossimità delle piazzole, per la viabilità nuova o da adeguare, sia per le parti di territorio interessati dai cavidotti e dalla stazione elettrica di consegna (l'analisi, gli interventi e le opere previste per il ripristino della fase di cantiere sono peraltro citati nella relazione di C.T.S. alla pagine 17 e 18).

Per quanto detto, come si evince dallo S.I.A., dalla Relazione specialistica Floro-Faunistica e dagli elaborati tecnici a corredo del progetto, **si ribadisce l'assenza di interferenze dirette con aree ad alta valenza floristica** all'atto del rilievo e dunque la completa compatibilità delle opere previste in progetto anche in relazione alle opere di mitigazione e compensazione a chiusura della fase di cantiere.

Il progetto è stato eseguito tramite software BIM e modellazione tridimensionale di ogni elemento che costituisce l'opera. Infatti, come è riscontrabile in tutti gli elaborati nel fascicolo della procedura questi, per la fase di cantiere (che è la più onerosa in termini di occupazione, seppure temporanea, di suolo), mostrano l'intera superficie di suolo occupata e occupabile durante le attività di installazione. Questa è da interpretare come la massima superficie occupabile durante le opere di cantierizzazione comprensiva di opere idrauliche, setti drenanti, fossi e cunette nonché le opere in scavo e in rilevato.

2. Interferenza aerogeneratore A7 e porzione di cavidotto

L'elaborato "SIA 06.3 - Analisi delle interferenze sulle aree a qualità ambientale" mostra le interferenze potenziali delle superfici di progetto nella fase di costruzione da cui risulta evidente come le piazzole temporanee di cantiere e tutte le opere necessarie a costituire la piazzola e l'aerogeneratore identificato dal codice 'A7' siano del tutto esterne alle aree segnalate come 6220* habitat prioritario ed estranee alle aree di cantiere.

Si noti inoltre come una ulteriore fascia di rispetto ampia 5 metri è stata posta sulla superficie di massima occupazione di suolo (denominata 'fascia di interferenza potenziale') ed anche quest'ultima risulta completamente esterna alle aree segnalate come ad alta e molto alta valenza ecologica.

Per tutto quanto sopra esposto si ribadisce che nessuna parte delle opere in progetto né tantomeno l'aerogeneratore 'A7' ricadono in area di interferenza diretta su territori ad alta e molto alta valenza ecologica.

3. Sovrapposizione area censita "Incendi 2022"

Si rende noto che alla data di presentazione dell'Impianto l'unica area interessata dalle opere e segnalata come percorsa dal fuoco risultava essere la particella n.76 del foglio 19 individuata al catasto terreni del comune di Piana degli Albanesi (località S. Agata) con

destinazione d'uso seminativo. L'evento era stato segnalato per l'anno 2019. Anche nel 2022 viene segnalato, per questa stessa particella, un nuovo evento.

Inoltre, nel 2022 viene segnalato quale area percorsa dal fuoco ed interessata dall'impianto la particella 81 del foglio 22 individuata al catasto terreni del comune di Piana degli Albanesi (località Ducco) con destinazione d'uso catastale pascolo.

In ottemperanza alla Legge 21 novembre 2000, n. 353 con riguardo alla particella n.81 del foglio 22, la Società si riserva di verificare le superfici interessate dall'attività di pascolo in modo da mapparne opportunamente le aree e l'estensione ed escluderle dalle superfici di progetto.

4. Effetto cumulo e ombreggiamento

Il Parere Negativo della CTS riporta che *“allo stato di presentazione dell'istanza, oggi, nel territorio sono presenti le seguenti procedure in fase di autorizzazione di competenza regionale ricadenti nel raggio di 10 Km:*

- CP 1639 - AGRIVOLTAICO CONTRADA DUCCO FV;
- CP 2206 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO “BORGO AQUILA” POTENZA IN IMMISSIONE 6,4 MW POTENZA DI PICCO 7,783 MWP e che non è possibile escludere anche le interferenze e/o fenomeni di ombreggiamento rispetto a impianti autorizzati e/o in fase di valutazione da parte della Regione Siciliana.

Con riguardo all'**effetto cumulo** la scrivente Società rappresenta che le valutazioni della Commissione Tecnica Specialistica sulla presenza di altre iniziative in fase di valutazione non sono afferenti alla materia ambientale ma riguardano questioni da risolvere in sede di procedimento unico.

Nell'ambito della procedura di VIA (nazionale o regionale) viene valutato unicamente l'impatto ambientale dei singoli progetti e, in una prospettiva dinamica, le interazioni tra più progetti e l'area di riferimento. La risoluzione delle interferenze tecniche tra progetti incompatibili, alternativi tra loro, deve infatti essere effettuata **nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica e non in sede di VIA** sulla base del criterio di priorità della relativa istanza (sentenza TAR Bari n. 1369/2011 secondo cui *“tuttavia, le eventuali sovrapposizioni tra impianti proposti da soggetti diversi avrebbero dovuto trovare attenzione in una fase procedimentale successiva e distinta, ossia nella conferenza di servizi preordinata al rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003. Il richiamo di tali circostanze all'interno della decisione sulla valutazione d'impatto ambientale costituisce sintomo di uso sviato del potere da parte della Regione, che ha illegittimamente giudicato incompatibili, dal punto di vista ambientale, la realizzazione di aerogeneratori che, in sé considerati e per sua stessa ammissione, non determinerebbero alcun impatto ambientale negativo”*).

Ma c'è di più.

L'effetto cumulo dev'essere riferito ai progetti effettivamente autorizzati e non anche con riguardo a impianti il cui iter autorizzativo è ancora in corso.

Con riguardo al fenomeno dell'**ombreggiamento** l'analisi degli effetti di ombreggiamento sulle due proposte fotovoltaiche citate mette in luce che:

- l'impianto fotovoltaico identificato CP 1639 (autorizzato in data 07/03/2024) trovandosi in parte a sud (a circa 500 metri) e in parte a nord-ovest (a circa 1.300 metri) dall'Impianto della Società non subirà alcuna interferenza rilevante poiché

la posizione reciproca degli impianti prevede ombreggiamenti delle sole pale in movimento e nelle ore di minima radiazione solare per circa 15-20 ore l'anno;

- l'impianto fotovoltaico CP 2206 (in fase di valutazione) trovandosi a circa 500 metri ad ovest non subirà alcuna interferenza diretta ma solo effetti delle pale in movimento. nelle ore di minima radiazione solare, per circa 40 ore medie annue.

Si ritengono pertanto trascurabili e poco influenti gli effetti di ombreggiamento dell'impianto in esame sulle due proposte fotovoltaiche citate.

Per tutto quanto sopra descritto il Parere Negativo della CTS non merita di essere condiviso in quanto contrasta con le previsioni disciplinanti l'iter di rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del D.Lgs 387/2003.

5. Dichiarazione attestante assenza di produzioni di eccellenza

A pagina 119 dell'elaborato Studio Impatto Ambientale è specificato *“Si fa presente che tali superfici non risultano legate ad alcun accordo e non risultano attive pratiche comunitarie per l'acquisizione di contributi quali, in via esemplificativa, biologico, OCM vino, ecc... e gli attuali proprietari, prima di cedere i loro terreni, non hanno in atto alcuna procedura di coinvolgimento delle aree a vigneto in pratiche di conferimento alla Doc “Monreale” e RILEVATO che per i lotti interessati dal progetto non si evince la dichiarazione attestante ai sensi della legge vigente se i lotti interessati sono o no caratterizzate da produzioni di eccellenza e se eventualmente soggette, nell'ultimo quinquennio, a contribuzioni.”.*

La Società evidenzia che con riguardo a tale aspetto non ha ricevuto alcuna richiesta documentale.

Ad ogni modo la Società si rende disponibile a integrare tale aspetto.

Si sottolinea che il progetto è stato dichiarato **procedibile dal MASE** in data 22 settembre 2023 di cui alla nota prot. 150479 e **procedibile dall'Assessorato Energia** della Regione Siciliana in data 10 maggio 2024.

6. Disponibilità delle aree

La Società è in possesso di regolare disponibilità giuridica degli stessi attraverso regolari contratti notarili trascritti stipulati tra il dicembre 2021 ed il maggio 2022.

Si evidenzia che, con riguardo a tale aspetto, non è stata avanzata alcuna richiesta di integrazione documentale tanto che il progetto della Società è stato dichiarato procedibile in data 10 maggio 2024 dall'Assessorato Energia anche in virtù della accertata disponibilità delle aree.

Ad ogni modo, la Società resta disponibile a trasmettere copia dei contratti sottoscritti con i proprietari dei terreni al fine di dimostrare la disponibilità dei terreni.

7. Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923: interferenza con porzioni di cavidotto e le torri A3, A4, A5, A6 e A7.

In riscontro a quanto già inserito nelle relazioni specialistiche Geologica e Geomorfologica e nello Studio di Impatto Ambientale relativamente al vincolo idrogeologico sarà eseguito un sopralluogo congiunto con il Dipartimento Forestale territorialmente competente sulla scorta dei documenti presentati sui luoghi interferenti il Vincolo al fine del rilascio del relativo Nulla/Osta.

Si evidenzia infine, come già riportato nel SIA, in particolare nell'elaborato SIA 07.5 - Sistema delle tutele - Aree Non Idonee FER Eolico, che tale vincolo, come specificato al Titolo II del DPR 10 ottobre 2017 *“Definizione dei criteri ed individuazione delle aree non*

idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 20 novembre 2015, n. 29, nonché dell'art. 2 del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, legge regionale 10 maggio 2010, n. 11, approvato con decreto presidenziale 18 luglio 2012, n. 48” dove si definiscono le “Aree di particolare attenzione” **non è ostativo** ai fini della realizzazione dell'Impianto.

Al punto 1 del DPR 10 ottobre 2017 vengono definite sia le aree non idonee che le aree di particolare attenzione (*come di seguito definite*): sono di particolare attenzione ai fini della realizzazione degli impianti di tipo EO1, EO2, EO3, le aree nelle quali è stato apposto il vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Pertanto, le aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico sono definite “**Aree di particolare attenzione**” per cui oltre ad essere state studiate negli appositi elaborati saranno soggetti a valutazione da parte del Dipartimento Forestale territorialmente competente, la scrivente Società procederà a prendere appuntamento con i funzionari del Dipartimento e ad eseguire come da prassi un sopralluogo sui luoghi finalizzato al rilascio del Parere/Nulla Osta di competenza.

8. Assetto idrogeologico

Nel Parere negativo della CTS si riporta che *“relativamente al Piano per l'Assetto Idrogeologico: 1) Una porzione del cavidotto attraversa un'area con presenza di dissesto attivo e di uno quiescente 2) Una porzione di cavidotto attraversa un'area con presenza di colamento lento. 3) Una porzione della viabilità esistente presenta rischio geomorfologico con livello 1 e 2. 4) In prossimità del cavidotto in C.da Aquila è presente un dissesto attivo”*.

Relativamente ai dissesti segnalati (attivo per deformazione superficiale lenta e quiescente per colamento superficiale) che determinano un rischio geomorfologico R1 e R2 ed una relativa Pericolosità **Geomorfologica P1 e P2**, si rappresenta che tali aspetti sono stati trattati ampiamente nella relazione Geologica allegata al progetto e nella quale si è espressa la piena compatibilità tra le opere in progetto e l'assetto geomorfologico dei luoghi. Sulla base di quanto disposto dalle Norme di Attuazione del PAI (DP. Del 6 Maggio 2021) tali aree sono disciplinate dall'Art. 17.4 che recita:

Nelle aree a Pericolosità “P0”, “P1” e “P2” è consentita l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanisti (generalisti, attuativi e di settore) vigenti, corredati da studi ed indagini geologiche e geotecniche effettuate ai sensi della normativa in vigore. Il parere di compatibilità viene rilasciato dagli Enti preposti al rilascio del provvedimento finale di autorizzazione/concessione che si dovranno avvalere di figure professionali competenti.”

Pertanto, alla luce di quanto disposto dalle Norme di attuazione del PAI l'autorità competente al rilascio del provvedimento finale è il Comune interessato dalle opere in progetto e in sede di progettazione esecutiva la Società predisporrà apposite indagini e studi specialistici che tenderanno ad individuare le giuste soluzioni per una piena compatibilità Geomorfologica dell'opera, pertanto alla luce di quanto esposto la pericolosità e il rischio geomorfologico dell'area, **non appaiono ostativi rispetto alla realizzazione delle opere in progetto.**

9. Area vincolata ai sensi D. Lgs. 42/04 dell'art. 142, del comma 1 lett. a), b) e c): interferenza di porzioni di cavidotto in area in area vincolata

In relazione a quanto segnalato relativamente all'interferenza di alcune porzioni di cavidotti ricadenti in area vincolata ai sensi del D. Lgs. 42/04 dell'art. 142, del comma 1 lett. a), b) e c), si deve fare riferimento a quanto disposto nel DPR del 13 febbraio 2017, n. 31, recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a

procedura autorizzatoria semplificata. In particolare, nell'Allegato A (di cui all'art. 2, comma 1) del suddetto DPR n. 31 del 2017 sono segnalati **gli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica.**

*Il paragrafo A.15 del sopra citato Allegato A, recita infatti che: "fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'art. 142, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni **o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse** o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm".*

Pertanto, tutti gli scavi e le opere interrate che interferiscono con beni tutelati di cui al D. Lgs. 42/04 dell'art. 142, del comma 1 lett. a), b) e c), non sono soggetti alla redazione di una Relazione di compatibilità Paesaggistica e pertanto sono da ritenersi poco impattanti e compatibili con le aree.

Per tutto quanto sopra esposto e osservato, la Società EDPR Sicilia Wind S.r.l., con la presente,

CHIEDE

a Codesta Spett.le Amministrazione,

- l'annullamento in autotutela del parere negativo di VIA rilasciato n. 24/2024 del 31 gennaio 2024 espresso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali della Regione Sicilia.

Si avvisa sin da ora che, in caso contrario, la Società si vedrà costretta ad impugnare nelle opportune sedi il provvedimento di VIA rilasciato n. 24/2024 del 31 gennaio 2024 espresso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali della Regione Sicilia e ogni atto presupposto e connesso con ogni relativa conseguenza, anche sul piano risarcitorio.

Si resta in attesa di cortese riscontro.

Distinti saluti.

Procuratore Speciale

Domenico Marinelli

